



ORDINANZA SINDACALE N 76 DEL 13 AGOSTO 2014

Conseguenze sulla disciplina degli orari e dei giorni di apertura delle attività produttive dopo le norme di liberalizzazione.

IL SINDACO

Dato atto che il settore del commercio al dettaglio in sede fissa e della somministrazione sono disciplinati da normative nazionali e regionali;

Considerato in particolare che la regolamentazione introdotta dal Dlgs 114/1998 (cosiddetta "*riforma Bersani*") è stata negli anni interessata da interventi di semplificazione ed innovazione volti alla liberalizzazione del settore e che analogo processo ha riguardato l'attività di somministrazione di alimenti e bevande (L. 287/1991);

Vista la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno ed in particolare dall'art. 15, comma 2, lett. a);

Visto in particolare l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 il quale introduce una serie di misure volte alla liberalizzazione del settore commerciale e della somministrazione di alimenti e bevande;

Visto il d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 recante "*Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno*" ed in particolare dall'art. 12, comma 1, lett. a);

Vista la Legge 15 luglio 2011, n. 111 "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*", pubblicata sulla G.U. n. 164 del 16 luglio 2011, c.d. Decreto Monti, la quale introduce una ulteriore disposizione (Art. 35 comma 6) all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248", ed in particolare dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: "*d-bis), in via sperimentale, il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte;*".

Visto il d.l. 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito in legge, con modificazioni, dalla l. 14 settembre 2011, n. 148 ed in particolare dall'art. 3, commi 1, 6 e 8; in cui si dispone che "*l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge*" affermando un principio, derogabile solo in caso di accertata lesione di interessi pubblici tassativamente individuati (sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale, salute).

Visto il D.L. 201/2011 e la relativa legge di conversione del 22 dicembre 2011 n.214 che, modificando l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 ha eliminato ogni riferimento al carattere sperimentale della liberalizzazione degli orari nonché ogni riferimento alla limitazione ai soli Comuni turistici e città d'arte di tale disciplina;

Visto il d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito in legge, con modificazioni, dalla l. 24 marzo 2012, n. 27 ed in particolare dall'art. 1; il quale impone alle Regioni, nonché alle Province e ai Comuni, entro il 31 dicembre 2012, di adeguarsi ai principi ed alle regole di cui ai commi 1, 2 e 3;

Visto il 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), convertito in legge, con modificazioni, dalla l. 4 aprile 2012, n. 35 ed in particolare dagli artt. 12 e 41. In particolare, il citato d.l. 1/2012, all'art. 1, comma 1, lett b) impone di abrogare "le norme che

pongono divieti e restrizioni alle attività economiche non adeguati o non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite, nonché le disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale o temporale autoritativa con prevalente finalità economica o prevalente contenuto economico, che pongono limiti, programmi e controlli non ragionevoli, ovvero non adeguati ovvero non proporzionati rispetto alle finalità pubbliche dichiarate e che in particolare impediscono, condizionano o ritardano l'avvio di nuove attività economiche o l'ingresso di nuovi operatori economici ponendo un trattamento differenziato rispetto agli operatori già presenti sul mercato, operanti in contesti e condizioni analoghi, ovvero impediscono, limitano o condizionano l'offerta di prodotti e servizi al consumatore, nel tempo nello spazio o nelle modalità, ovvero alterano le condizioni di piena concorrenza fra gli operatori economici oppure limitano o condizionano le tutele dei consumatori nei loro confronti”

Dato atto che la Regione Toscana:

-successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del c.d. Decreto Monti (entro il termine prescritto dall'art. 35, comma 7, del D.L. n.98/2011) è immediatamente intervenuta sulla disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali con gli artt. 88 e 89 della L.R. 66/2011, che hanno sostituito gli artt. 80 e 81 della L.R. 28/2005;

-ha presentato, in via cautelare, ricorso di legittimità costituzionale n. 49 del 5 marzo 2012 *“nel caso in cui l'art 31, comma 1, del Decreto Monti, fosse interpretato nel senso di precludere qualsiasi intervento legislativo regionale in materia di orari degli esercizi commerciali”*;

Vista la sentenza n. 299 del 19 dicembre 2012 della Corte Costituzionale la quale dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, co. 1 e 2, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*), convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, in riferimento alla dedotta violazione dell'art. 117, co. 4, Cost. che riserva alla Regione la competenza legislativa nella materia del commercio, nella parte in cui prevede l'eliminazione della regolamentazione dell'orario di apertura degli esercizi commerciali;

Considerata pertanto la legittimità costituzionale e la piena vigenza della disciplina statale in materia la quale non necessita di specifico atto di recepimento né a livello normativo regionale né a livello comunale;

Considerato che detta disposizione appare di immediata attuazione e direttamente applicabile agli enti locali con obbligo di adeguamento;

Dato inoltre atto che la regione Toscana è ulteriormente intervenuta sulla disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali in particolare con l'art.57 della L.R.47/2013 abrogando gli artt.80 e 81 della L.R. 28/2005;

Preso quindi atto della necessità di chiarire la situazione degli orari delle attività produttive anche seguito della suddetta pronuncia della Suprema Corte;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 237 del 8/11/2013 di *“Adeguamento delle normative comunali ai principi di liberalizzazione delle attività produttive e semplificazione amministrativa”*;

Sentite in merito le categorie economiche;

Visto il Regolamento di Gestione del Demanio Marittimo, approvato con delibera consiliare n. 20 del 19/4/2002, ed in particolare dell'art. 22;

Visto il Regolamento sulla Disciplina delle Attività Balneari, approvato con delibera consiliare n. 21 del 19/4/2002;

Visto l'art. 6 del D.L n.117/2007;

Visto l'art 11 della legge n.217/2011;

Visto l'art 69 della L.R. Toscana n.42/200;

Visto l'art 46 bis del Regolamento della Regione Toscana n.52/R/2013;

Vista la normativa citata nelle premesse del presente atto;

Visto l'art. 50 del Dlgs 267/2000;

DISPONE

1) **di dare atto che devono intendersi abrogati** (se non già soppressi in base a precedenti disposizioni), i seguenti obblighi:

- a) il rispetto degli orari di apertura e di chiusura;
- b) l'obbligo della chiusura domenicale e festiva;
- c) l'obbligo della mezza giornata di chiusura infrasettimanale;

2) **che gli obblighi di cui al precedente punto devono intendersi soppressi** con effetto dalla data del 1 gennaio 2012;

3) **che gli obblighi di cui al precedente punto 1) devono intendersi abrogati** relativamente alle attività di:

- a) commercio al dettaglio;
- b) commercio su area pubblica con esclusione di fiere e mercati;
- c) somministrazione alimenti e bevande quale attività prevalente;
- d) vendita di quotidiani e periodici; e) distribuzione di carburante;

4) **di dare atto che deve intendersi abrogata implicitamente ogni limitazione di orario relativa ad attività artigianali che vendono al dettaglio prodotti alimentari di propria produzione "immediatamente consumabili" equiparate alle attività di commercio al dettaglio** (pizzerie, rosticcerie, gelaterie ecc...);

5) al fine **di garantire parità di trattamento ed uniformità di disciplina**, salvo che non sia diversamente previsto da una esplicita normativa nazionale o regionale, di disporre l'abrogazione della disciplina limitativa in termini di orari e giorni di apertura relativamente alle attività di:

- estetista;
- acconciatore;
- piercing e tatuaggi;
- altre attività del settore dei servizi alla persona e agli animali;

ORDINA

A) **sale giochi:**

di stabilire il seguente orario di apertura massimo: dalle ore 10,00 alle ore 24,00 e alle ore 2,00 del giorno successivo nel solo periodo 1 giugno - 30 settembre, per tutti i giorni della settimana;

B) **stabilimenti balneari:**

-di stabilire il seguente **orario di apertura massimo**: dalle ore 8,00 alle ore 1,30 del giorno successivo;

-dall'1/5 al 30/9 (stagione balneare) è obbligatorio il funzionamento del servizio spiaggia con orario minimo 8,00- 20,00;

-l'esercizio delle attività accessorie e subordinato al possesso dei rispettivi titoli abilitativi previsti dalla normativa di settore vigente inoltre devono:

- essere riservate esclusivamente ai clienti dello stabilimento e connesse alla balneazione;
- essere esercitate nei giorni di apertura e nel rispetto dei limiti orari di esercizio dello stabilimento balneare;
- avvenire, in conformità alle vigenti norme in materia di ordine pubblico, di incolumità e sicurezza pubblica, nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico.

Sono considerate accessorie le seguenti attività:

- esercizi di somministrazione
- attività ricreativa

- cure elioterapiche
- attività sportive

ORDINA INOLTRE

- è abrogata ogni altra disposizione comunale** in contrasto con il presente atto;
- di riservarsi** l'adozione di specifici provvedimenti limitativi dell'orario o dei giorni di apertura di specifiche attività in conseguenza di problematicità connesse con la sicurezza urbana, ordine pubblico, sanità, quiete pubblica o tutela di altri interessi pubblici prevalenti;
- e' fatto obbligo a chiunque** spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza;

DISPONE

- di dare** la massima pubblicità al presente provvedimento anche mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale, sulla rete internet e mediante diffusione ad associazioni di categoria e diretti interessati;
- la trasmissione, via telematica, per quanto di competenza, di copia del presente atto a Prefettura di Lucca, Comando di Polizia Municipale, Ufficio Locale Marittimo di Forte dei Marmi, Capitaneria di Porto di Viareggio, Dipartimento Arpat - Servizio Locale Versilia, Provincia di Lucca, ASL 12, Comando Stazione CC Pietrasanta, Comando Stazione CC Marina di Pietrasanta; Polizia di Stato Commissariato di Forte dei Marmi, al Comando Compagnia GdF di Viareggio;
- le forze di polizia sono incaricate della vigilanza in ordine all'attuazione della presente ordinanza e alla applicazione delle relative sanzioni.

INFORMA

- **Le violazioni** alla presente ordinanza, saranno punite ai sensi dell'art 7 bis del D.Lgs 267/2000;
- **contro il presente atto** può essere presentato ricorso ai sensi di legge a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto:
 - entro 60 giorni al TAR competente per territorio
 - entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi del DPR 1199/1971
- responsabile del procedimento è Giuliano Guicciardi con sede in via Martiri di S. Anna n.10 tel. 0584-795340.

firmato

Dott. Domenico LOMBARDI